

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. 4.

Proroga del termine di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni « Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine ultimo per la presentazione degli atti di spesa sostenuta e richiesta di erogazione del contributo disposto dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in tema di interventi per l'adattamento e riattamento di edifici adibiti o da adibire a scuole materne, elementari e medie, è fissato al 31 dicembre 1979.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 12 gennaio 1979

Tomelleri